SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 336

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»

(Parere ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 14 febbraio 2003, n. 30)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 febbraio 2004)

Schema di decreto legislativo "Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenza sociale e di lavoro di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30".

Relazione illustrativa

Lo schema di regolamento in esame dà attuazione all'art.8 della legge 14 febbraio 2003, n.30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. Il suddetto art. 8 concerne, in particolare, la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. Il provvedimento in esame è finalizzato, infatti, a ridefinire, in modo organico la vigilanza in materia lavoro, nonché ad identificare il campo di intervento delle ispezioni il quale deve riferirsi più che alla repressione, alla prevenzione e promozione verso i destinatari della disciplina del rapporto di lavoro, del trattamento economico e degli obblighi previdenziali.

Il provvedimento si compone di 20 articoli, divisi in cinque Titoli.

Il Titolo I disciplina l'organizzazione della Direzione Generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive, nonché degli altri organi con compiti di coordinamento a livello nazionale, regionale e provinciale.

L'articolo 1 assegna, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attività di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Si precisa inoltre che resta in ogni caso ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge n. 121/81 e di cui all'articolo 10 della legge n. 78/00, nonché dei Prefetti in sede.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un'apposita Direzione Generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive. Le predetta Direzione fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro, direttive operative e coordina le attività svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale, al fine di garantire l'indirizzo unitario e l'uniformità di comportamento degli organi periferici del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali.

L'articolo 3 regolamenta la composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza cui è assegnato il compito primario di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici nonché le priorità degli interventi ispettivi. La è nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e risulta composta dal Ministro stesso, o sottosegretario da lui delegato, in qualità di presidente, dal

Direttore Generale della Direzione Generale di cui all'art.2, dal Direttore Generale dell'INPS, dal Direttore Generale dell'INAIL, dal Comandante generale della Guardia di Finanza, dal Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate, dal Coordinatore delle Aziende Sanitarie Locali, dal Presidente della Commissione nazionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art.78, co.4 della legge 23 dicembre 1998, n.448, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Possono inoltre essere invitati a parteciparvi altri soggetti specificamente indicati al comma 3. Si prevede infine che alla Commissione possano essere assegnati ulteriori compiti tra cui quello di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza.

Va altresì evidenziato come la disposizione, e così pure le successive relative al coordinamento in sede regionale e provinciale, rispondano anche alla necessità di evitare che nei confronti della medesima impresa intervengano più agenti ispettivi, in tempi diversi, per l'accertamento delle medesime situazioni di fatto. In tal senso assume particolare rilevanza il coinvolgimento della Guardia di Finanza, la quale già fa parte di una commissione di coordinamento istituita sulla base della disposizione di cui all'articolo 79 della legge n. 448/00, ed ha competenze strettamente connesse con quelle degli ispettori del lavoro e degli altri enti previdenziali.

L'articolo 4 attribuisce alle Direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori Generali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, il coordinamento delle attività di vigilanza in ambito regionale, sulla base delle direttive impartite dalla Direzione Generale di cui all'articolo 2. Al fine di uniformare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, si prevede inoltre l'istituzione di una Commissione regionale di coordinamento, nominata dal Direttore della Direzione Regionale del lavoro e da lui convocata. Alla Commissione presieduta dal Direttore della Direzione Regionale del lavoro partecipano i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e della agenzia delle Entrate, il Comandante regionale della Guardia di Finanza ed il Coordinatore regionale delle AASSLL. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione dal Direttore regionale anche ulteriori soggetti specificamente individuati al comma 4.

Si prevede poi che al fine di fornire ogni elemento conoscitivo utile all'elaborazione delle direttive da parte della Direzione Generale, la Commissione regionale convochi i presidenti dei Comitati per l'emersione del lavoro sommerso, di cui al decreto legge n. 210/2002, convertito in legge n. 266/2002.

<u>L'articolo 5</u> disciplina il coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza; coordinamento teso ad evitare duplicazioni di interventi e a razionalizzare lo svolgimento delle funzioni ispettive. Tale compito di coordinamento è attribuito alla Direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL.

In ambito provinciale si prevede inoltre che, qualora di renda opportuno coordinare l'attività degli organi impegnati nel contrasto al lavoro irregolare, i CLES, integrati dal Comandante provinciale della Guardia di Finanza, da un rappresentante degli uffici locali della Agenzia delle Entrate e dal Presidente della Commissione provinciale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78, comma 4 della legge n. 448/98, forniscano indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza.

L'articolo 6 definisce i poteri e le funzioni del personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro. Si ribadisce che tale personale, nei limiti del servizio e delle competenze, opera anche in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria. Ai sensi del comma 3 le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito della attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.

Il Titolo II concerne le "Competenze delle direzioni del lavoro".

<u>L'articolo 7</u> elenca, in maniera non tassativa, i compiti in materia di vigilanza svolti dal personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro.

L'articolo 8 assegna agli uffici appena citati un campito di particolare rilevanza, consistente nell'attività di promozione presso le aziende dell'osservanza della normativa in materia lavoristica e previdenziale e di prevenzione delle eventuali violazioni della stessa la cui conoscenza può fornire, agli operatori del settore, tutte le informazioni per una corretta gestione aziendale. Tale tipologia di attività è svolta dal personale ispettivo, anche in concorso con i CLES e le Commissioni regionali e provinciali per l'emersione del lavoro non regolare. Nell'esercizio delle predette funzioni il personale ispettivo non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Sempre al fine della promozione e prevenzione la direzione Generale di cui all'art.2 e gli uffici periferici del Ministero possono, anche d'intesa con gli enti previdenziali, stipulare apposite convenzioni con aziende, enti e associazioni per lo svolgimento, presso gli stessi di attività di informazione e aggiornamento. Lo schema di convenzione è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Ai sensi del comma 4, la Direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti e sulla base delle direttive impartite dal Ministro, è investita dell'ulteriore compito di uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli artt.75 e ss. del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

Tutte le attività previste dall'articolo in esame possono essere altresì svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, sempre sulla base delle direttive fornite dalla Direzione Generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive.

<u>L'articolo 9</u> prevede la possibilità per associazioni di categoria, ordini professionali ed enti pubblici di inoltrare agli uffici periferici del Ministero quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero stesso. I quesiti devono essere poi trasmessi alla Direzione Generale di cui all'art.2. Per tutte le comunicazioni si prevede l'utilizzo dello strumento telematico in considerazione della sua ampia diffusione e della celerità propria di tale mezzo.

L'articolo 10 risponde all'esigenza di attuare un'efficace opera di monitoraggio e di coordinamento sull'intero territorio del flusso di informazioni proveniente dagli organi di vigilanza. Infatti si prevede, senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una banca dati telematica che raccolga tutte le informazioni concernenti le aziende ispezionate, le dinamiche di mercato, nonché tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo.

Alla predetta banca dati, che rappresenta una sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art.15 del decreto legislativo n.276/2003, avranno accesso solo gli organi abilitati alla vigilanza di cui al provvedimento in esame. L'articolo in argomento prevede, altresì, la possibilità, in ambito regionale, di effettuare vigilanze speciali al fine di contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria.

Si prevede, inoltre, l'adozione – con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori Generali dell'INPS e dell'INAIL – di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza.

<u>L'articolo 11</u> introduce la possibilità di anteporre la fase conciliativa a quella ispettiva ma solo nel caso in cui nelle richieste di intervento emergano profili di tutela di diritti disponibili. In tal modo, infatti, le parti convocate, ed eventualmente assistite da

associazioni od organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato, in caso di accordo sottoscrivono il verbale che acquista efficacia di titolo esecutivo. In caso di mancata conciliazione, invece, la Direzione provinciale del lavoro prosegue gli accertamenti ispettivi.

Analoga procedura di conciliazione potrà aver luogo durante la verifica ispettiva qualora l'ispettore ritenga che emergano profili di tutela di diritti disponibili.

L'attivazione di tale procedura interrompe i termini di contestazione e notificazione di cui all'art. 14 della legge n.689/1981 fino alla conclusione del procedimento conciliativo.

<u>L'articolo 12</u> è finalizzato a favorire una veloce conclusione dell'ispezione con reciproco vantaggio per la P.A. e per il trasgressore.

E' prevista, infatti, la possibilità di diffida accertativa fin dal primo accesso ispettivo, prima cioè che si svolga tutta l'attività istruttoria qualora nel corso della vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti retributivi in favore dei lavoratori.

E' prevista, altresì, la possibilità per il datore di lavoro di promuovere tentativo di conciliazione entro quindici giorni dalla notifica della diffida accertativa. Tale istituto, con valore di accertamento tecnico, acquista efficacia di titolo esecutivo nel caso in cui decorre inutilmente il termine previsto per la conciliazione o nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo.

Il Titolo III disciplina i poteri del personale ispettivo delle Direzioni del lavoro.

L'articolo 13 rivisita l'istituto delle diffida già previsto tra i poteri dell'ispettore del lavoro dall'art.9 del DPR 520/55. La nuova formulazione prevede l'obbligo per l'ispettore di impartire - in presenza di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in relazione ad inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative – la diffida a regolarizzare le inosservanze sanabili, assegnando un termine alla regolarizzazione stessa. Nel caso di ottemperanza alla diffida il datore di lavoro è ammesso al pagamento di una sanzione ridotta.

L'articolo 14 disciplina le disposizioni impartite dall'ispettore in materia di lavoro e legislazione sociale nell'ambito della normativa che prevede specificamente le ipotesi in cui gli ispettori sono abilitati ad integrare le norme di legge con valutazioni discrezionali. Tali disposizioni sono esecutive e contro di esse è ammesso ricorso al Direttore della Direzione provinciale del lavoro, tuttavia l'eventuale ricorso non ne sospende l'esecutività.

L'articolo 15 generalizza il ricorso all'istituto della prescrizione obbligatoria; tale meccanismo di estinzione della violazione già esiste per gli illeciti penali in materia di

igiene e sicurezza ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.758/1994. Il suddetto istituto ha già dato buona prova di funzionamento; l'adeguamento alla prescrizione impartita dall'ispettore, infatti, comporta l'estinzione del reato con il pagamento in via amministrativa di un importo pari ad un quarto del massimo della pena; con l'adeguamento all'ordine impartito dall'ispettore, inoltre, e con il pagamento della sanzione ne consegue anche un notevole snellimento dell'attività degli organi di vigilanza ed in particolare semplificazione dell'attività del contenzioso, riduzione dell'attività istruttoria, nonché presumibile incasso delle sanzioni amministrative. L'ordine a rimuovere il comportamento antigiuridico è previsto infine anche nelle ipotesi in cui la fattispecie sia a condotta esaurita o quando il trasgressore abbia adempiuto autonomamente agli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.

Il Titolo IV concerne i ricorsi amministrativi.

L'articolo 16 scaturisce dalla necessità di realizzare, conformemente a quanto richiesto dalla legge delega, la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti sanzionatori anche con l'introduzione del ricorso alle direzioni regionali del lavoro. Fermo restando, infatti, il ricorso in opposizione, è prevista la possibilità di ricorrere nei confronti della ordinanza –ingiunzione al Direttore della Direzione regionale del lavoro, salvo che si contesti la qualificazione del rapporto di lavoro, nel qual caso si procederà ai sensi del successivo articolo 17. Il ricorso è deciso nel termine di 60 giorni dal ricevimento e decorso inutilmente tale termine si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione solo nel caso in cui la Direzione regionale, su richiesta del ricorrente, ne disponga la sospensione.

L'articolo 17 prevede la possibilità di ricorrere in sede regionale contro gli atti di accertamento e le ordinanze ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. A tal fine è costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, in qualità di presidente, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL.

Il predetto Comitato decide, con provvedimento motivato, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della documentazione prevista e decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.

Il Titolo V detta le disposizioni finali

<u>L'articolo 18</u> delinea i percorsi di formazione permanente per il personale ispettivo deputato a svolgere i nuovi compiti introdotti dal decreto in esame.

<u>L'articolo 19</u> stabilisce che sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui al decreto in argomento.

<u>L'articolo 20</u> specifica, infine, che l'attuazione del provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.

Schema di decreto legislativo ^aAttuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in matesia previdenza sociale e di lavoro di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30°°.

Relazione tecnica

- Articolo Z (Direzione con compiti di direzione e coordinamento delle attività Ispettive).

Il Ministero, per l'istituzione della Direzione Generale, provvederà con le risorse umane e strumentali già esistenti presso l'Amministrazione. Pertanto l'istituzione della Direzione avviene senza oneri aggiuntivi per il Bilancio della Stato.

- Articoli 3 (Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza) e <u>articoli 4</u> <u>6 5 (Coordinamento regionale e provinciale dell'attività di vigilanza).</u>

Al funzionamento degli organi (onerì peraltro assolutamente eventuali vista l'assenza di qualsiasi compenso, rimborso spese o indennità) si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

<u>- Articolo 10</u> (Razionalizzazione e coordinamento dell'altività ispettiva).

All'istituzione della banca dati si provvede senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso.

<u>- Articolo 11</u> (Concillazione monocratica) e <u>Articolo 12</u> (Diffide accertativa per crediti retributivi).

Entrambe le disposizioni perseguono l'objettivo di assicurare il soddisfacimento dei diritti disponibili dei lavoratori in situazioni di incertezza della pretesa.

Si tratta dunque di diritti disponibili, esclusivamente di natura retributiva (quali il pagamento della retribuzione, dello straordinario, di indennità contrattuali, etc).

In altri termini, con i procedimenti in parola si assicurano i diritti retributivi dei lavoratori, con conseguente obbligo di versamento contributivo, in casi di effettiva' incertezza del diritto vantato e nei queli le probabilità della soddisfazione del lavoratore e così del maggior introito contributivo sono, in caso contrario, limitate.

In proposito va poi rilevato che la quantificazione del debito retributivo, in sede conciliativa, avviene sulla base di un accordo delle parti e il conseguente versamento contributivo rispetterà, con riguardo a detti importi, i minimali di legge.

Le disposizioni, pertanto, non incidono sull'invarianza di oneri stabilità nel criterio di delega.

- Articole 13 (Diffida).

L'articolo 13 prevede che nel caso di diffida conseguente alla constatata inosservariza di norme in materia di lavoro e legislazione sociale sono impogate al datore di lavoro che ottempera alla diffida medesima sanzioni pari al minimo ovvero pari al 25 per cento per le sanzioni in misura fissa.

La proposta normativa innova rispetto all'ordinamento vigente. Infatti, attualmente, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 520/1955, l'eventuale diffida all'adempimento, in quanto non necessariamente associata all'irrogazione di sanzioni, non comporta entrate per il bilancio dello Stato.

Le ipotesì in cui è applicabile l'istituto della diffida sono riferite alle seguenti fattispecie, strutturate quali lleciti a condotta estinuata:

- tenuta ed esibizione dei libri matricola e paga (artt. 20 e 25 D.P.R. n. 1124/1965), da eurò 25 ad euro 154;
- tenuta ed esiblzione del registro infortuni (art. 4 D.Lgs. n. 626/1994), da euro 516 ad euro 3098;
- comunicazione del nominativo del responsabile della sicurezza (art. 6 D.Lgs. n. 626/1994), da euro 516 ad euro 3098;
- adempimenti in materia di formazione dell'apprendista (art. 11 L. n. 25/19555), da euro 103 ad euro 154;
 - consegna mod. DS 22 (art. 45, R.D. n. 2270/1924), da euro 5 ad euro 12;
 - consegna dal modello CUD (art. 4 L. n. 467/1978), da euro 2 ad euro 25;
- libretto personale di controllo (art. 11 D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947), fino ad euro 1032;
- accertamenti ispettivi in materia Enpals (art. 11, D.Lgs. C.P.S. 706/1947), da euro 51 ad euro 516:
- comunicazione svolgimento compiti assistenza e consulenza (art. 1 L. n. 12/1979),
 fino ad euro 206.

Il rispetto del criterio di delega circa l'invarianza di oneri per la finanza pubblica è dimostrato nella tabella seguente, considerato che le attuati entrate per sanzieni amministrative ammontano a 7,2 milioni di euro.

TABELLA - Articolo 13 (valori in migliala di euro)

A) Effetti finanziari positivi

A.1) Maggiori entrate a normativa variata per diffida con sanzioni al minimo

Ipotizzando che le somme riscosse rappresentano l'80 per cento del totale riscuotibile e che le diffide senza sanzione (ai sensi dell'articolo 9 del DPR 520/1955) rappresentano il 20 per cento di detto totale

1800

A2) Entrate a normativa variata derivanti dalle somme inglunte

Calcolate sul totale delle richieste con ingiunzione (8,3 min di euro) ipotizzando un aumento della riscuotibilità dall'attuale 25 al 60 per cento e una ripartizione delle attuali sanzioni al doppio del minimo per il 70 per cento dei casi e a un terzo del massimo per il 30 per cento dei casi

70 per cento 👵

1743

498

A.3) Entrate a normativa variata su somme riscosse senza inglunzione

Calcolate sulle somme riscosse senza ingiunzione (5 mln di euro), ipotizzando una ripartizione delle attuali sanzioni al doppio del minimo per il 70 per cento dei casi e a un terzo del massimo per il 30 per cento dei casi (maggiorato per tener conto che per due tipi di sanzioni il minimo da applicare diverrebbe superiore al terzo del massimo attualmente applicato

70 per cento 30 per cento 1750

1950

A.4) Entrate a normativa variata su somme riscosse con Inglunzione

Ipotizzando una conferma della riscuotibilità al 25 per cento delle somme ingiunte e non riscosse per il restante 40 per cento di cuì al punto A.2

376

B) Effetti finanziari negativi

B.1) Minori entrate derivanti da riduzione al 25 per cento misura sanzioni in cifra fissa

Calcolate ipotizzando che le sanzioni in cifra fissa rappresentano il 10 per cento del totale riscosso (7,2 mln di euro)

540

Totale effetti finanziari (A. 9+A. 2+A. 3+A.4 - B.1)

7575

- Articolo 17 (Riccres al Comisto regionale per i rapporti di lavoro).

E'sprevisto che al componenti degli organi non spetti alcun compenso, rimborso epese o indennità di missione e che alle eventuali spece di funzionamente si provveda con le risorse assegnate a normativa vigente sul perfinenti capitoli di bilancio. Pertante non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

.1 G D!C. IN B	Verifica del Ministero dell'economio e delle finanza Dipartimento Regioneria Generale dello Stato ai sensi e pe gli effetti dell'art. Il cher dello legge 5 agosto 1978, p. 46	ď
·	quanticazione oncid processia Directaria	i
	II. RACIONTE ELENERALE DELLO STATO)
	H	



Schema di decreto legislativo "Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenza sociale e di lavoro di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30".

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1) Aspetti tecnico-normativi

a) analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

Il provvedimento è diretto a razionalizzare le funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro e si compone di 20 articoli recanti norme attuative della delega di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

In particolare:

L'art. 1 individua le finalità del provvedimento. L'art. 2 prevede l'istituzione di un'apposita Direzione Generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive. Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono, rispettivamente, l'istituzione a livello nazionale, regionale e provinciale di sedi di coordinamento dell'attività di vigilanza. A tal fine si prevede, infatti, l'istituzione di una commissione nazionale e di commissioni regionali e provinciali; in quest'ultimo caso, in particolare, si valorizza l'esperienza dei Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge n. 266 del 2002. L'art. 6 individua il personale ispettivo in materia di lavoro e previdenza sociale, mentre l'art. 7 ne determina le competenze. L'art. 8. disposizione particolarmente qualificante del provvedimento, insieme all'articolo 9, interviene in materia di prevenzione e promozione del rispetto della normativa lavoristica e previdenziale. Per tale finalità si prevedono, tra l'altro, attività promozionali da parte degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la possibilità di un contatto diretto con l'Amministrazione per quesiti di ordine generale. L'art. 10 prevede l'istituzione di una banca dati telematica cui confluiscono le informazioni concernenti le aziende ispezionate. L'art. 11 detta la possibilità di anteporre la fase conciliativa a quella ispettiva e ciò, tuttavia, unicamente nelle ipotesi in cui nelle richieste di intervento emergano profili di tutela di diritti disponibili. L'art. 12 è finalizzato invece ad agevolare, prevedendo la possibilità di una diffida accertativa sin dal primo accesso, una veloce conclusione dell'ispezione con reciproco vantaggio per la pubblica amministrazione e per il trasgressore. Si prevede poi la possibilità per il datore di lavoro di promuovere un tentativo di conciliazione entro quindici giorni dalla notifica della diffida accertativi. L'art. 13 rivisita l'istituto della diffida già previsto tra i poteri dell'ispettore del lavoro dall'art. 9 del DPR 520/55. L'art. 14 disciplina le disposizioni impartite dall'ispettore in materia di lavoro e legislazione sociale. L'art. 15 prevede un'applicazione generalizzata dell'istituto della prescrizione obbligatoria già esistente per gli illeciti penali in materia di igiene e sicurezza e di cui al decreto legislativo n.758 del 1994. L'art. 16 introduce la possibilità di un ricorso alle direzioni regionali del lavoro contro le ordinanze ingiunzioni salvo che si contesti la qualificazione del rapporto di lavoro; in tale ultimo caso si procede ai sensi del successivo art. 17 che prevede la costituzione di un Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, in qualità di presidente, dal

Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. L'art. 18 individua i percorsi formativi del personale dell'Amministrazione impegnato nelle attività di cui al decreto. L'art. 19 detta una norma di chiusura per l'abrogazione delle disposizioni incompatibili. Infine, l'art. 20 specifica l'assenza di oneri.

Le norme contenute nel provvedimento in esame non modificano materie per le quali esiste riserva assoluta di legge o soggette a norme di delegificazione.

b) analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

L'intervento legislativo non pone problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario ma, al contrario, risulta in sintonia con gli indirizzi comunitari volti ad assicurare un'efficace azione di contrasto al lavoro irregolare.

c) <u>analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto</u> ordinario o speciale

Le norme proposte non hanno diretto impatto sulla disciplina di competenza delle regioni.

d) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Il provvedimento in esame non ha riflessi per quanto riguarda le norme sul trasferimento di competenze alle regioni. Peraltro in conformità alla legge delega all'articolo 1 si fa un'espressa salvezza delle competenze regionali.

2) Valutazione dell'impatto amministrativo

a) ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento

Il provvedimento si prefigge di razionalizzare l'attività dei soggetti preposti alle attività ispettive in materia di lavoro, previdenza e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

In particolare, sono previste più sedi di coordinamento al fine di assicurare un'efficace azione di contrasto al lavoro irregolare ma anche di evitare che nei confronti della medesima impresa intervengano più agenti ispettivi, in tempi diversi, per l'accertamento delle medesime situazioni di fatto.

b) <u>Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della Pubblica</u> <u>Amministrazione anche in relazione alla loro ripartizione tra strutture centrali e periferiche dello stato, regioni ed enti locali</u>

Si prevede l'istituzione di una Direzione generale come pure di sedi di coordinamento nazionale, regionale e provinciale. Va al riguardo evidenziato che per la Direzione si provvederà con la riorganizzazione delle risorse umane e strumentali preesistenti.

c) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti

Il provvedimento, al fine di assicurare il coordinamento degli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto al lavoro sommerso, prevede, come già sopra evidenziato, a livello nazionale, regionale e provinciale l'istituzione di specifiche Commissioni.

Va tuttavia osservato per quanto riguarda le strutture di coordinamento nazionale e provinciale, come le stesse riflettano, in sostanza, rispettivamente la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 79 della legge n. 448/98 e del relativo dm attutivo 23 settembre 1999 ed i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge n. 266 del 2002

d) <u>Elementi di drafting</u> e linguaggio normativo

Nel provvedimento non sono contenute nuove definizioni normative rispetto a quelle già di uso corrente nell'attuale cultura tecnico giuridica della materia. I riferimenti normativi contenuti nel testo dell'articolato appaiono corretti anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

Schema di decreto legislativo "Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenza sociale e di lavoro di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ...,

EMANA

Il seguente decreto legislativo

Titolo I

Organizzazione

Art. 1

Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa la applicazione dei contratti collettivi di lavoro, e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e di cui all'articolo 10 della legge n. 31 marzo 2000, n. 78, nonché dei Prefetti in sede.

Art. 2

Direzione Generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive

- 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, una Direzione Generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata "Direzione Generale".
- 2. La Direzione Generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attività di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire l'esercizio unitario della attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonché l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata Direzione esercita, ai sensi del comma 1, un'attività di direzione e coordinamento.
- 3. La Direzione Generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento della attività di vigilanza, di cui all'articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza.

Art. 3

Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza

1. Qualora si renda opportuno coordinare a livello nazionale l'attività di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i

- profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici nonché le priorità degli interventi ispettivi.
- 2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o Sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal Direttore Generale della Direzione Generale, dal Direttore Generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore Generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante Generale della Guardia di Finanza; dal Direttore Generale della Agenzia delle Entrate; dal Coordinatore nazionale delle Aziende sanitarie locali; dal presidente della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
- 3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle Direzioni Generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il Comandante del nucleo dei carabinieri presso l'ispettorato del lavoro.
- 4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può essere attribuito il compito di definire le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui al successivo articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza nei cui confronti la Direzione Generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e coordinamento.
- 5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 4

Coordinamento regionale dell' attività di vigilanza

- Le Direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e
 degli altri enti previdenziali, coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di
 legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive della
 Direzione Generale.
- Qualora si renda opportuno coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di
 contrasto del lavoro irregolare, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale, il
 Direttore della Direzione regionale del lavoro convoca la Commissione regionale di
 coordinamento dell'attività di vigilanza.
- 3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della Direzione regionale del lavoro, è composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'INPS; dal Direttore regionale dell'INAIL; dal Comandante regionale della Guardia di Finanza; dal Direttore regionale della Guardia della Guardia di Pinanza; dal Direttore regionale della Guardia della Guardia di Pinanza; dal Direttore regionale della Guardia della Guardia della Guardia di Pinanza; dal Direttore regionale della Guardia della Guardia di Pinanza; dal Direttore regionale della Guardia della Guardia della Guardia di Pinanza; dal Direttore regionale della Guardia della Guardia di Pinanza; dal Direttore regionale della Guardia della Guardia di Pinanza; dal Direttore regionale della Guardia della Guardia di Pinanza; dal Direttore regionale della Guardia della Guardia della Guardia di Pinanza; dal Direttore regionale della Guardia della Guardia di Pinanza; dal Direttore regionale della Direttore regionale della di Pinanza; dal Direttore regionale della di Pinanza; dal Direttore regionale della di Pinanza;

- Entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
- 4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge n. 448 del 1998, e successive modifiche.
- 5. La Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza convoca, almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, di seguito denominati "CLES", di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, al fine di formire alla Direzione Generale ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti della Commissione di cui comma 2 ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3, o convocati ai sensi del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 5

Coordinamento provinciale dell' attività di vigilanza

- 1. La Direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione.
- 2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, un rappresentante degli Uffici locali della Agenzia delle Entrate presenti sul territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della n. 448 del 1998, forniscono, in conformità con gli indirizzi espressi dalla commissione centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza.
- 3. Il CLES redige, con periodicità trimestrale una relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attività ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attività di analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi.
- 4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio

Art. 6

Personale ispettivo

1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro.

- 2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.
- 3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito della attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

Titc'o II Competenze delle direzioni del lavoro

Art. 7

Vigilanza

- 1. Il personale ispettivo ha compiti di:
 - a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
 - b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
 - c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell'articolo 8.
 - d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
 - e) esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - f) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - g) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 8

Prevenzione e promozione

- 1. Le Direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attività di promozione e prevenzione nelle aziende, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale nonché alle novità legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non riveste la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.
- Qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa.

- 3. La Direzione Generale e le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, aziende e associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 4. La Direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- 5. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive della Direzione Generale.

Art. 9

Diritto di interpello

1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici, possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla Direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica.

Art. 10

Razionalizzazione e coordinamento della attività ispettiva

- 1. Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, è istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti le aziende ispezionate, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo. Alla banca dati, che costituisce una sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del presente decreto. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono definite le modalità di attuazione e di funzionamento della predetta banca dati anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo.
- 2. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, le aziende sottoposte a ispezione, immediatamente dopo le ispezioni stesse.
- 3. Allo scopo di procedere ad una migliore e più efficiente organizzazione dell'attività ispettiva in ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei carabinieri presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della Direzione Generale, per contrastare

- specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria.
- 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, è adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la Direzione Generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e coordinamento.
- 5. I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.

Art. 11

Conciliazione monocratica

- 1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla Direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano profili di tutela di diritti disponibili dei lavoratori, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
- 2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
- 3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti si riconosce piena efficacia, secondo quanto previsto dall'articolo 2113, comma 4, del codice civile.
- 4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo.
- 5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, la Direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.
- 6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti di cui al comma 1. In tal caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. L'attivazione della procedura interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sino alla conclusione della procedimento conciliativo.

Art. 12

Diffida accertativa per crediti retributivi

- Qualora nell'ambito della attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti retributivi in favore dei lavoratori, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
- 2. Entro quindici giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, il provvedimento di diffida perde efficacia ed il verbale sottoscritto dalle parti, produce gli effetti previsti dall'articolo 2113, comma 4, del codice civile.

3. Decorso inutilmente il termine previsto per la conciliazione o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il provvedimento di diffida di cui al comma 1, acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.

Titolo III

Poteri del personale ispettivo delle Direzioni del lavoro

Art. 13

Diffida

- 1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.
- 2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
- 3. La diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14, della legge n. 689 del 1981, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1.

Art. 14

Disposizioni del personale ispettivo

- 1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.
- 2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della Direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.

Art. 15

Prescrizione obbligatoria

- 1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della Direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 dello stesso decreto.
- 2. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 758 del 1994 trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.

4. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.

Titolo IV

Ricorsi amministrativi

Art. 16

Ricorso alla Direzione regionale del lavoro

- 1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'articolo 18 della legge n 689 del 1981, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al Direttore della Direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17.
- 2. Il ricorso va inoltrato alla Direzione regionale del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la Direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
- 3. Il termine di cui all'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione.

Art. 17

Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro

- 1. Presso la Direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
- 2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli Istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla Direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.
- 3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge n. 689 del 1981 ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali

Titolo V Disposizioni finali

Art. 18

Risorse umane, finanziare e strumentali

1. L'idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti affidati al personale ispettivo viene garantita attraverso percorsi di formazione permanente, da svolgersi anche mediante corsi telematici appositamente organizzati, che attengano, tra l'altro, alla conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza sociale, organizzazione aziendale, economia industriale e del lavoro, sociologia economica, statistica, comunicazione, utilizzo dei sistemi informativi, metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive. La Direzione Generale definisce i programmi di formazione e di aggiornamento dei diversi istituti della vigilanza allo scopo di sviluppare un proficuo scambio di esperienze, una maggiore comprensione reciproca e una crescita progressiva del coordinamento della vigilanza. I percorsi di formazione si svolgono nei limiti delle risorse destinate alle predette finalità dalla legislazione vigente.

Art. 19

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute.

Art. 20

Invarianza degli oneri e disposizione finale

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.